GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892. — ROMA — MERCOLEDI 19 OTTOBRE — NUM. 245

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio Decreto *numero 528 che abolisce il magazzino delle dotazioni fisse delle Regie navi in disarmo* — **R. Decreto** *n. 529 concernente il personale della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della Marina* — **R. Decreto** *num. 530 che approva il regolamento per il servizio dei pompieri nei Regi Arsenali e Stabilimenti marittimi* — **Relazione e Regi Decreti** *che sciolgono i Consigli comunali di Valle Agricola (Caserta), di Giarre (Catania) e di Molfetta (Bari) nominando i rispettivi Commissari straordinari* — **Direzione generale del Debito pubblico:** *Avvisi — Rettifiche d'intestazione* — **Intendenza di Finanza di Catania**: *Smarrimento di mandato* — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

*Telegrammi dell'***Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa* — *Telegrammi* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **528** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 19 novembre 1876, che istituisce i magazzini delle dotazioni fisse delle Regie navi;

Visto il Regio decreto 23 dicembre 1876 sull'ordinamento del personale dei contabili della Regia Marina;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il magazzino delle dotazioni fisse delle Regie navi in disarmo, istituito con l'art. 8 del Regio decreto 19 novembre 1876, è abolito.

Art. 2.

Ciascuna Direzione di lavori terrà separato dal proprio magazzino direzionale un deposito per le dotazioni dei capi di carico dipendenti dalla rispettiva Direzione.

Queste dotazioni saranno in caricamento del contabile del magazzino direzionale, con le norme dettate dal citato Regio decreto 19 novembre 1876.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore dal 1° gennaio 1893.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1892.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **529** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 14 gennaio 1872 n. 656 e 15 giugno 1884 n. 2484 (serie 3ª), relativi all'Amministrazione centrale della Marina;

Visto il R. decreto 28 giugno 1890 n. 6939 (serie 3ª), che ne approva il ruolo organico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I posti presentemente vacanti nell'ultima classe dei vicesegretari del personale della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della Marina, possono essere conferiti a scelta ai commissarii di 2ª classe del Corpo di Commissariato militare marittimo, che ne facessero domanda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° ottobre 1892.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, ***Il Guardasigilli*****:** BONACCI.

Il Numero 530 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 ottobre 1885;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per il servizio dei pompieri di arsenale e per il materiale destinato alla estinzione degli incendi nei Regi arsenali e stabilimenti militari marittimi, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore il 1° gennaio 1893.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° ottobre 1892.

UMBERTO.

S. DE SAINT-BON.

Visto, ***Il Guardasigilli*****:** BONACCI

REGOLAMENTO per la categoria pompieri nel personale lavorante e per il materiale destinato alla estinzione di incendi nei Regi arsenali e stabilimenti marittimi.

Art. 1.

Per l'esercizio delle pompe e degli altri apparati per estinguere incendi e pel servizio di vigilanza preventiva, è istituita in ciascun arsenale militare marittimo e nel cantiere di Castellammare una sezione di pompieri, composta di operai avventizii delle Direzioni dei lavori, per mestiere, per età, per intelligenza, per valida costituzione e per agilità atti a rendere buoni servizii nella speciale posizione in che son messi e per irreprensibile condotta meritevoli della superiore fiducia.

Art. 2.

La sezione pompieri costituisce un nucleo di forza organizzata, che i direttori generali di arsenale ed i comandanti locali utilizzeranno per portare soccorsi, per mantenere l'ordine nell'interno dei Regi stabilimenti in caso di solennità ed in ogni altra circostanza o servizio analogo.

Art. 3.

Per l'amministrazione o la disciplina della sezione pompieri, per la conservazione del materiale da incendi, e per tutto quanto riguarda in generale il buon andamento del servizio, del personale e del materiale da incendio, provvederà la Direzione o sotto Direzione degli armamenti.

Art. 4.

Gl'individui della sezione pompieri, quando non sono di servizio in detta qualità, continuano a dipendere immediatamente dai loro superiori delle Direzioni alle quali appartengono, a prestare la loro opera presso le medesime e ad essere rimunerati nel modo consueto.

Art. 5.

Gl'individui della guardia di servizio cessano da ogni dipendenza dalla propria Direzione per passare sotto quella del direttore o sotto direttore degli armamenti, secondo il caso, dell'uffiziale d'ispezione negli arsenali o del sott'uffiziale dei reali carabinieri di guardia alla porta principale dello stabilimento, salvo a ritornare sotto quella della Direzione propria al finire del periodo di servizio.

Art. 6.

In ciascun arsenale o stabilimento marittimo dal direttore generale dell'arsenale o dal comandante locale sono stabilite istruzioni per i casi d'incendio, in armonia con le condizioni locali.

In queste istruzioni è definita la parte che nelle operazioni per le estinzioni debbono prendere i pompieri. Tali istruzioni nelle sedi di dipartimento dovranno essere approvate dal comandante in capo.

Regola generale nelle dette istruzioni dev'essere l'intervento dei pompieri franchi in aiuto di quelli di guardia, intervento che avrà effetto ad un segnale determinato.

Art. 7.

I pompieri della guardia di servizio, nei giorni della settimana stabiliti dal direttore generale d'arsenale o dal comandante locale, sono esercitati dal capo pompiere alle operazioni relative all'estinzione degl'incendi e da un abile macchinista della regia marina, o da altra competente persona, nel maneggio delle pompe a vapore.

A queste esercitazioni, se il direttore generale o comandante locale lo crede opportuno, possono prendere parte in giorni determinati e feriali e durante le ore di lavoro nelle officine, per periodi non più lunghi di due ore, anche una delle guardie franche ed i pompieri supplenti delle due guardie franche.

La scelta delle giornate per queste esercitazioni è regolata in modo, che le tre guardie di cui all'art. 20 ne fruiscano egualmente.

Finalmente tutte le volte che ciò è giudicato opportuno dal direttore generale o comandante locale, tenendo il debito conto delle esigenze dei lavori nelle officine, possono avere effetto esercitazioni d'insieme con le tre guardie riunite.

Queste esercitazioni saranno volta per volta ordinate con ordine del giorno della Direzione generale o del comando locale.

Art. 8.

Avvenendo chiamata dei pompieri franchi nel caso d'incendio o in altre occorrenze, dopo la fine del lavoro giornaliero nelle officine, gl'individui accorsi sono considerati come di servizio e ricevono dalle Direzioni competenti, in seguito ad avviso scritto della Direzione generale o del comando locale, il supplemento stabilito per gl'individui di servizio ordinario. Le Direzioni o sotto Direzioni degli armamenti forniranno alle prefate autorità i notamenti dei pompieri accorsi.

Art. 9.

Negli stabilimenti marittimi di lavori diversi dagli arsenali o dal cantiere di Castellammare, nei quali non esista Direzione o sotto Direzione di lavori, il servizio per l'estinzione degli incendi è affidato all'ufficiale capo di servizio, che adopera per questo fine lavoranti da lui dipendenti, adatti all'ufficio, senza speciale trattamento, ed affida ad una delle officine la custodia e la conservazione delle pompe e degli altri oggetti che s'impiegano per l'estinzione degli incendi.

Art. 10

I pompieri debbono essere scelti fra gli operai celibi, di robusta costituzione ed idonei allo speciale loro servizio.

A 45 anni essi cessano di appartenere alla sezione pompieri.

Il direttore generale dell'arsenale può concedere licenza di ammogliarsi ad un numero di pompieri non eccedenti la metà della forza totale della sezione.

Eccezione fatta dei capi guardia, i pompieri non debbono essere di classe superiore alla 4ª. Se un operaio inscritto nella sezione pompieri è promosso alla 3ª classe, cessa di appartenere alla sezione pompieri, salvo il caso che sia nominato in essa capo guardia.

Art. 11.

E' preposto alla sezione con il titolo di capo pompiere un attivo, intelligente ed idoneo impiegato tecnico. Egli ha autorità su tutti gli individui della sezione per ciò che concerne il servizio speciale di questa, ne dirige l'azione e li ammaestra nel maneggio delle macchine e dei congegni per estinguere incendi, nelle operazioni che occorrono per lo stesso fine e nel servizio preventivo che debbono fare.

Il più anziano dei capi guardia, di cui all'articolo seguente, ha le funzioni di sotto capo pompiere e surroga il capo pompiere in caso di assenza.

Al capo pompiere ed il sotto capo pompiere è attribuita una gratificazione mensile in ragione di lire 25 per i capi e di lire 10 per i sotto capi pompieri.

Questa gratificazione è pagata dalla Direzione o sotto Direzione degli armamenti.

Art. 12.

Il capo pompiere è coadiuvato nel suo incarico dai pompieri capi guardia scelti fra gli operai superiori alla 4ª classe.

Ad ognuna delle tre guardie, nelle quali giusta l'art. 20 è divisa la sezione, è assegnato un pompiere capoguardia.

Art. 13.

Il numero dei pompieri dei regi arsenali e del regio cantiere di Castellammare è determinato dal Ministero, sulla proposta dei direttori generali e comandanti locali rispettivi, in seguito ad esame del Consiglio dipartimentale dei lavori, e non può essere variato senza speciale autorizzazione ministeriale.

Questo numero è fissato in armonia con i bisogni effettivi del servizio che i pompieri debbono fare in ogni stabilimento e con il numero di pompe e di altri congegni esistenti. Saranno rappresentate tutte le direzioni di lavori in proporzione del rispettivo numero di operai in servizio.

Art. 14.

Alla sezione debbono essere compresi operai esperti di questo servizio in qualità di macchinisti e di fuochisti, in numero proporzionato a quello degli apparati a vapore appartenenti alla sezione stessa.

I pompieri debbono anche curare la buona conservazione del materiale per l'estinzione degli incendi, senza bisogno di ricorrere all'opera delle officine delle Direzioni di lavori, salvi i casi di riparazioni o di ricambi.

La loro scelta dev' essere regolata con questo criterio, oltre quelli ricordati all'art. 1° ed all'art. 10°.

Art. 15.

Presso l'uffizio delle Direzioni e sotto Direzioni degli armamenti è tenuto il ruolo speciale dei pompieri dello stabilimento diviso in tre guardie in modo stabilito a sensi dell'art. 20.

Tali guardie sono distinte con la denominazione di 1ª, 2ª e 3ª.

Art. 16.

Ai pompieri della guardia di servizio è dovuto, per la giornata, un supplemento di mercede corrispondente ai 4|5 della mercede giornaliera assegnata alla propria classe, in compenso della presenza in servizio al di là del tempo assegnato dall'orario quotidiano del regolamento.

Eguale supplemento spetta ai pompieri supplenti quando sono chiamati a fare la guardia.

Art. 17.

Le punizioni che possono essere inflitte ai pompieri per trasgressioni relative alla loro speciale qualità sono quelle che il regolamento per il servizio delle Direzioni di lavori prevede per il personale lavorante in generale.

Esse sono inflitte nei regi arsenali esclusivamente dal direttore generale o dal comandante locale in seguito a proposta del direttore o sotto direttore degli armamenti. Nel regio cantiere di Castellammare il comandante locale può infliggere l'ammonizione, la multa e la sospensione. Per il licenziamento domanda la sanzione del direttore generale del regio arsenale di Napoli.

Per le mancanze commesse dai pompieri delle guardie franche o dai supplenti franchi della guardia di servizio, senza relazione con la speciale posizione, il direttore o sotto direttore infligge le punizioni inferiori come per ogni altro lavorante che da lui dipenda.

Ma nel caso di sospensione o di licenziamento di pompieri, ancorchè per ragioni estranee allo speciale servizio, il direttore competente attende eccezionalmente la sanzione del direttore generale, ed i sotto direttori di Maddalena e Taranto, quella del rispettivo comandante locale.

Art. 18.

Nello stesso modo procede il direttore nei casi di licenziamento per prolungate e ripetute assenze dal lavoro di un operaio della propria Direzione appartenente alla sezione pompieri, o nel caso di domanda di licenza o di licenziamento da parte di questo.

Art. 19.

Il pompiere che desidera cessare da questa posizione rimanendo in servizio come operaio ordinario, ne fa domanda per la via gerarchica della propria Direzione al direttore generale dell'arsenale.

Art. 20.

I pompieri di ciascuna sezione prestano servizio nello stabilimento al quale appartengono in tre guardie, che si alternano ogni ventiquattro ore.

A ciascuna guardia è aggregato un piccolo numero di pompieri supplenti che prestano servizio solo nelle eventuali mancanze di pompieri titolari della propria guardia.

Il periodo di servizio per la guardia comincia in ciascun giorno all'ora dell'uscita dei lavoranti delle Direzioni, e finisce l'indomani alla stessa ora.

I pompieri di guardia non si allontanano dallo stabilimento e pernottano in un locale a bella posta preparato per questo fine e convenientemente disposto in prossimità del deposito principale delle pompe da incendio.

Art. 21.

I pompieri della guardia montante che, senza legittimo impedimento non si presentano all'ora stabilita per fare il servizio, sono puniti dal direttore generale o dal comandante locale con le punizioni stabilite dal regolamento per il servizio delle Direzioni dei lavori, e, nel caso di abituali mancanze, possono essere radiati dal ruolo della sezione.

La punizione sarà proposta dal direttore o sotto direttore degli armamenti.

Art. 22.

Nel caso di legittimo impedimento, gl' individui della sezione chiamati a prestar servizio sono tenuti a darne immediatamente conoscenza al capo pompiere, nel modo determinato per ciascun stabilimento.

Il capo pompiere ne informa il direttore o sotto direttore degli armamenti, e questi nel corso della giornata avverte in iscritto del fatto la Direzione dei lavori alla quale appartiene l'individuo, affinchè l'assenza sia subito inscritta nel ruolo di presenza e mercede del modo ordinario.

Art. 23.

Il capo pompiere è presente all'arrivo della guardia montante, ne riconosce gl'individui, dà loro le necessarie istruzioni, e li pone sotto l'autorità immediata del sott'uffiziale dei reali carabinieri di guardia alla porta principale.

Art. 24.

I pompieri durante il periodo di servizio, si uniformano alle consegne, fanno i servizi che loro sono affidati per la sicurezza dello stabilimento contro gl' incendi e coadiuvano i reali carabinieri nelle visite e nelle ronde fatte per questo fine sia a terra che sulle regie navi in disarmo.

Si adoperano anche per i lavori di quotidiana pulizia delle pompe e degli altri apparati per le estinzioni d'incendi e dei depositi nei quali questi sono tenuti, e ne curano l'ordinaria manutenzione.

Art. 25.

Mancando un'individuo della guardia montante, per una ragione qualunque, prende il suo posto un pompiere supplente della stessa guardia designato dal capo pompiere, che regola il giro per i supplenti sotto la vigilanza dell'uffizio del direttore o sotto direttore degli armamenti.

Della surrogazione è avvertita la Direzione alla quale appartiene il supplente con le regole suindicate.

Mancando il capo guardia della guardia montante, il capo pompiere ne assegna le funzioni ad altro pompiere più anziano della guardia stessa, il quale è surrugato da un supplente.

Il capo pompiere informa l'uffizio della Direzione o sotto Direzione degli armamenti della disposizione data e ne domanda la sanzione.

Art. 26.

I capi pompieri, i capi guardia ed i pompieri si forniscono, a loro cure e spese, di un vestito uniforme, di modello molto semplice ed approvato dal Ministero, che essi hanno l'obbligo d'indossare quando sono di guardia.

La Direzione o sotto Direzione degli armamenti fornisce poi a ciascun pompiere un camicione, un pantalone ed un paio di uose di olona, una sagola di sicurezza da pompiere, ed un bracciale. Questo distintivo esso deve portare seco quando esce dallo stabilimento per adoperarlo come segnale di ricognizione per l'entrata nello stabilimento in caso di chiamata subitanea per incendio o per altra ragione. Spetta agli individui surrogare a proprie spese questi oggetti in caso di perdita o di deteriorazione non derivanti da servizio per estinzione d'incendio.

La Direzione o sotto Direzione degli armamenti poi fornisce il corpo di guardia dei pompieri di un numero sufficiente di cappotti di incerata per le ronde e visite dei pompieri in tempo di pioggia, e di cappotti da sentinella per la notte.

Art. 27.

Per gli effetti relativi al sussidio, che il vigente regolamento assegna ai lavoranti delle Direzioni di lavori, feriti o temporaneamente offesi lavorando e per cause di lavoro, e per quelli relativi al diritto a pensione per sè e per i congiunti nel caso di offese permanenti o di morte nelle medesime condizioni stabilite dalle leggi in vigore, si considera come lavoro il servizio che i pompieri prestano durante la giornata e nelle operazioni per estinzioni d'incendi.

Materiali per estinzione d'incendi.

Art. 28.

La Direzione superiore del materiale che è destinato alla prevenzione degl'incendi ed alla loro estinzione in ciascun dipartimento è affidata al direttore generale d'arsenale. A Maddalena e Taranto è affidata ai comandanti locali.

Spetta al direttore generale d'arsenale proporre al Ministero, udito il consiglio dei lavori del dipartimento, tutto ciò che si riferisce al miglioramento di questo servizio.

Presso gli arsenali di Maddalena e Taranto spetta ai rispettivi comandi locali di fare le proposte di cui trattasi, udito il parere del sotto direttore degli armamenti.

Il direttore generale d'arsenale o il comandante locale esercita vigilanza superiore alla conservazione in buono stato di questo materiale, fa ispezione normale almeno una volta l'anno, si assicura che tutto il materiale anche galleggiante possa prestar pronto ed efficace servizio in tutte le occorrenze, e che il personale sia in perfetto assetto e ben esercitato.

Del risultato delle ispezioni con le sue proposte farà volta per volta al Ministero analogo rapporto.

Art. 29.

I direttori degli armamenti e i sotto direttori passeranno una volta al mese almeno l'ispezione al personale ed al materiale delle pompe, inoltrando rapporto degli inconvenienti e facendo le proposte che credono convenienti al miglioramento del servizio, verbalmente ai direttori generali o comandanti locali e per iscritto al Ministero.

Art. 30.

Conseguentemente, il materiale per estinzione d'incendi, qualunque esso sia ed ovunque esso sia depositato, è affidato alle cure della Direzione degli armamenti o sotto Direzione degli armamenti, che considera la conservazione e l'economia di questo materiale come servizio equiparato ad una officina, della quale è capo ed economo il capo pompiere.

Questo funzionario, per questa parte delle sue attribuzioni, dipende dalla direzione o sotto direzione come ogni altro economo.

Al servizio è destinato come preposto un ufficiale dirigente che assume verso il Direttore o sotto Direttore la responsabilità della conservazione del materiale ed ha diritto di esaminarlo sempre che crede ciò necessario.

L'ufficiale preposto suddetto concorre all'istruzione professionale dei pompieri.

Art. 31.

Si applicano al servizio del materiali per la prevenzione e per la estinzione degli incendi tutte le norme stabilite dai regolamenti in vigore per il materiale delle officine nelle Direzioni di lavori.

Nondimeno, salvo il caso di assoluta necessità, il direttore o sotto direttore degli armamenti non ordina per le pompe e per gli altri apparati per la estinzione degli incendi alcun lavoro che possa metterli, ancorchè per breve tempo, fuori stato di prestar immediatamente servizio, senza averne prima domandata ed ottenuta licenza dal rispettivo direttore generale o dal comandante locale.

Roma, 1° ottobre 1892.

Visto, *d'ordine di S. M.:*
Il Ministro della Marina
S. DE S. BON.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del dì 25 settembre 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Valle Agricola.*

SIRE!

Le voci persistenti di molte e gravi irregolarità nell'Amministrazione comunale di Valle Agricola (Caserta), hanno indotto il Prefetto a fare eseguire una inchiesta, il risultato della quale ha posto in chiaro che tutti i servizi municipali procedono in modo così disordinato da richiedere seri e radicali provvedimenti: primo fra tutti lo scioglimento del Consiglio comunale.

Solamente l'opera indefessa ed intelligente di un Regio Commissario, ritiene il Prefetto, potrà stabilire la responsabilità dei singoli amministratori, ricuperare al Comune le somme, che destinate ad opere pubbliche furono ad altri scopi distratte, riordinare i servizi e rimettere insomma il Municipio sulla retta via.

Poichè la gravità delle condizioni, in cui trovasi l'Amministrazione del comune di Valle Agricola, consiglia di adottare la proposta del Prefetto, io mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. il relativo decreto.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 N. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valle Agricola, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Achille Landi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *in udienza del 28 settembre 1892, relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Giarre (Catania).*

SIRE!

Da qualche tempo l'Amministrazione comunale di Giarre procede irregolarmente. Moltissimi rilievi e significhe vennero fatte sui conti dei passati esercizi, pronunciando la responsabilità ed il debito dei tesorieri per somme cospicue, ma l'Amministrazione invece di curarne l'esazione, la rimandò continuamente ed anzi si adoperò in tutti i modi per rendere nulli ed inefficaci i decreti del Consiglio di Prefettura.

Gravi perdite risentì per questo la finanza comunale, la quale trovasi anche squilibrata per la formazione dei bilanci fittizi.

I servizi più importanti, quali sono quelli della nettezza pubblica, della manutenzione stradale, della sanità, dell'istruzione pubblica, rimangono paralizzati per mancanza dei fondi necessari, i quali ben sovente vengono erogati in spese di dubbia utilità e senza l'osservanza delle prescrizioni di contabilità, sulle quali comune venne più volte inutilmente richiamato.

Tal modo di procedere ha suscitato un vivo malcontento in quella popolazione, specialmente nelle frazioni, malcontento che potrebbe divenire un motivo di perturbazione dell'ordine pubblico, qualora il governo non intervenisse per porre termine a tanto disordine.

La necessità di un pronto provvedimento venne anche chiarita da un'inchiesta fatta recentemente a quel comune; epperò il riferente non esita a sottoporre all'Augusta firma di V. M. il decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giarre.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giarre, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Adelasio Arturo è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 28 settembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Relazione *del Ministro dell'Interno* **a S. M.** *in udienza del 2 ottobre 1892, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta (Bari).*

SIRE,

Il Prefetto di Bari, con rapporto del 23 corrente, informa che le condizioni del comune di Molfetta reclamano urgentemente lo scioglimento di quel Municipio.

Scisso in due partiti, il Consiglio comunale procede in modo assolutamente irregolare. La maggioranza, prima potente, ora molto ridotta e scossa dalle ultime elezioni parziali, si mantiene tuttavia al potere con danno della pubblica cosa.

La sua azione al Municipio ha portato la completa disorganizzazione in tutti i pubblici servizi. Prelievi irregolari di fondi, emissioni di mandati provvisori, favoritismo generale nella concessione e sorveglianza dei lavori pubblici ed appalti in genere, nella dispensa di sussidi a scopo di beneficenza, nessuna osservanza delle norme di contabilità negli storni, hanno ridotto la pubblica azienda in condizioni tali da rendere necessaria l'opera d'un Regio Commissario per impedire lo sfacelo del Comune.

Il riferente, riconoscendo pienamente giustificata la proposta prefettizia, non esita a sottoporre all'augusta firma di V. M. apposito schema di decreto, che scioglie il Consiglio comunale di Molfetta.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Molfetta, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Emilio Bonamico è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 20 ottobre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi.

In relazione all'art. 13 della convenzione 2 luglio 1851, approvata col R. decreto 22 luglio stesso anno n. 1251, riguardante le Obbligazioni del prestito anglo-sardo, emesse in forza della legge 26 giugno 1851 n. 1205, si devono ammortizzare, per via di estrazione a sorte, allorchè si rende ineffettuabile la totale loro estinzione per mezzo di acquisti alla Borsa ad un prezzo inferiore alla pari, tante di dette Obbligazioni quante ne occorrono per coprire la somma capitale assegnata per l'estinzione del debito in ogni semestre.

Non essendosi potuto fare acquisti al corso, in conto del semestre dal 1° giugno al 30 novembre 1892, di concerto col Ministero del Tesoro, si notifica che il giorno 2 del prossimo novembre avrà luogo in Londra, presso la Banca C. J. Hambro e figlio, la dodicesima semestrale estrazione a sorte, delle Obbligazioni per la quota d'ammortamento stabilita per il detto semestre.

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, 15 ottobre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

In relazione al disposto dell'art. 4 del contratto di prestito stipulato il 10 agosto 1857, fra il governo pontificio e la Banca dei signori fratelli De Rothschild in Parigi, per le Obbligazioni state emesse sotto quella data e passate a carico del governo italiano, per effetto della convenzione conclusa il 7 dicembre 1866 tra l'Italia e la Francia, pel riparto del debito pontificio approvata con legge 27 maggio 1867 n. 3745 e protocollo finale 31 luglio 1868, approvato con decreto reale del 18 agosto stesso anno n. 4574, debbonsi ammortizzare, per via di estrazione a sorte, allorchè si rende ineffettuabile la loro estinzione per via di acquisti alla Borsa ad un prezzo inferiore alla pari, tante di dette Obbligazioni quante ne occorrono per formare la somma capitale assegnata per l'estinzione in ogni semestre, o la somma rimasta disponibile se nel semestre l'ammortamento delle Obbligazioni fu eseguito, in parte soltanto, mediante acquisto al prezzo di Borsa al disotto della pari.

Essendosi nel semestre in corso verificato che cogli acquisti alla Borsa, fu impiegata in parte soltanto la somma assegnata per l'ammortamento del semestre dal 1° giugno al 30 novembre 1892, di concerto col Ministero del Tesoro, si notifica che nel giorno 2 del prossimo novembre avrà luogo in Parigi, presso la Banca dei signori fratelli De Rothschild la 11ª semestrale estrazione a sorte per le Obbligazioni di detto prestito 10 agosto 1857 del capitale nominale ciascuna di L. 1000, nel quantitativo occorrente a completare l'ammortamento dell'indicato semestre, sul totale delle Obbligazioni attualmente vigenti.

A suo tempo saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni ammortizzate al prezzo di Borsa e di quelle estratte a complemento della quota di ammortamento.

Roma, 15 ottobre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 999791 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 400, al nome di Pucci *Livia* di Lorenzo, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pucci *Lidia* di Lorenzo, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 ottobre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 714615 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 40, al nome di *Accardi Celestino* ed Alberto fu Antonino, minori, sotto la patria potestà della madre Di Marco Vincenza fu Francesco, domiciliati in Campobello (Trapani);

N. 714616 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 15, al nome c. s, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad *Accardi Celestina* ed Alberto Mario fu Antonio, ecc., c. s., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 settembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 886526 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 20, al nome di Vellini Lodovico di Pietro, minore sotto l'amministrazione del padre, domiciliato a Pavia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vellini Giuseppe-Lodovico-Luigi di Pietro minore ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 ottobre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLII.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 562680 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1:00, al nome di Boffito *Leandra* di Domenico, minore sotto l'amministrazione del padre, domiciliata in Gavi (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Ammi-

nistrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Boffito *Maria*-Leandra-Violante di Domenico, sotto l'amministrazione del padre ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 settembre 1892.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

L'Intendente di Finanza della Provincia di Catania

Servizio della Cassa dei Depositi e Prestiti

Avvisa essersi smarrito un mandato spedito dall'Intendente suddetto sotto il n. 583 d'ordine generale e n. 492 di serie, del giorno 18 agosto 1892, esercizio 1892-93, di lire 2407.15 a favore del tesoriere provinciale di Catania per commutarne l'importo in vaglia del Tesoro a favore della Ditta Paladino, pagabile sulla Tesoreria di Messina; per restituzione di deposito in numerario n. 2958 di polizza sulla espropria in danno di Comitini Ignazio e per pagamento dei relativi interessi dal 7 luglio 1892.

Invita quindi chiunque lo avesse rinvenuto, o lo rinvenisse, a presentarlo, o a farlo pervenire subito a questa Intendenza; in caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 470 del regolamento di contabilità, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885 n. 3074.

A Catania, addì 13 ottobre 1892.

Per l'Intendente PRAMPOLINI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 18 ottobre 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	1[2 coperto	—	13 9	3 8
Domodossola	sereno	—	16 8	4 0
Milano	3[4 coperto	—	16 8	9 5
Verona	coperto	—	21 2	8 8
Venezia	1[4 coperto	calmo	19 5	9 7
Torino	1[2 coperto	—	15 5	9 5
Alessandria	1[4 coperto	—	16 9	8 8
Parma	1[4 coperto	—	18 7	8 9
Modena	1[2 coperto	—	20 9	9 6
Genova	1[4 coperto	calmo	18 0	13 4
Forlì	1[4 coperto	—	19 8	13 0
Pesaro	sereno	calmo	21 7	10 2
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	21 5	9 8
Firenze	coperto	—	17 8	9 1
Urbino	1[4 coperto	—	18 0	9 1
Ancona	1[2 coperto	calmo	22 0	15 2
Livorno	1[2 coperto	molto agitato	19 8	15 8
Perugia	3[4 coperto	—	18 5	12 2
Camerino	1[4 coperto	—	17 1	9 9
Chieti	piovoso	—	22 4	10 0
Aquila	3[4 coperto	—	16 9	8 0
Roma	3[4 coperto	—	20 0	12 4
Agnone	coperto	—	23 4	9 8
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	23 4	16 1
Napoli	coperto	agitato	19 3	14 7
Potenza	piovoso	—	17 7	11 5
Lecce	coperto	—	24 0	17 8
Cosenza	3[4 coperto	—	25 5	10 2
Cagliari	1[2 coperto	calmo	20 0	13 1
Reggio Calabria	coperto	calmo	23 2	18 0
Palermo	sereno	legg. mosso	26 0	15 7
Catania	1[2 coperto	calmo	24 3	15 6
Caltanissetta	sereno	—	23 0	13 0
Siracusa	coperto	mosso	24 6	17 5

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 18 ottobre 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 756 3
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 56
Vento a mezzodì . . . . . . S E quasi calmo.
Cielo . . . . 1[2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 20°,6. Minimo = 12°,4.
Pioggia in 24 ore: mm. 0.7.

Li 18 ottobre 1892.

In Europa pressione bassa al Nord; 744 Uleaborg; elevata al Nord-ovest, 772 Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato da cinque ad un mill. al Nord e Centro ed in Sardegna; diminuito da tre a sei mill. al Sud ed in Sicilia. Pioggie all'estremo Nordest al Centro e Sud ed in Sicilia; qualche temporale; venti freschi intorno al ponente e mare agitato sul Tirreno. Temperatura in diminuzione.

Stamane: cielo generalmente nuvoloso, piovoso a Chieti ed a Potenza; venti intorno ponente freschi sull'alto Tirreno ed all'estremo Sud della Sicilia. Barometro livellato intorno a 757 mill.

Mare mosso o agitato nel Tirreno.

Probabilità: venti settentrionali freschi al Nord, deboli al Sud; cielo vario con qualche pioggia.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 17. — Lo *Standard* ha da Buenos-Ayres: « Il nuovo ministro delle finanze redige un esatto bilancio delle finanze argentine e poscia sottoporrà al Parlamento un progetto di legge per la riduzione dei pesi provenienti dal Debito esterno ».

ATENE, 17. — Si conferma che il Governo ellenico, in seguito all'attitudine malevola del Governo rumeno nell'affare Zappa, ha rotto le relazioni diplomatiche fra i due paesi.

Il ministro di Grecia a Bucarest ricevette ieri l'altro l'ordine di partire.

Partiranno pure tutti i funzionari consolari greci.

NANTES, 18. — Jersera fu dato un banchetto in onore del ministro dell'istruzione pubblica, Bourgeois.

Il ministro vi pronunziò un discorso nel quale raccomandò di raccogliersi attorno alla bandiera della Rivoluzione, che sarà il segno di riunione e la pietra di paragone per distinguere i repubblicani sinceri da quelli che accettano soltanto la parola Repubblica.

LONDRA, 18. — Il *Times* ha da Costantinopoli: « La Russia insisterebbe nel domandare la cessazione dei rapporti troppo amichevoli esistenti fra la Turchia e la Bulgaria ».

BUCAREST, 18. — Il Governo ordinò al suo incaricato di affari in Atene ed ai consoli rumeni in Grecia di abbandonare il territorio ellenico. I consoli onorari rumeni cesseranno dalle loro funzioni.

MADRID, 18. — Il medico di palazzo è partito per Siviglia.

Dispacci da Siviglia affermano però che la salute del re migliora.

BERLINO, 18. — Il governatore di Soden telegrafa che ebbe uno scontro coi Wahehe il 6 corrente, presso Kiloppa.

Il luogotenente Prunina e quattro soldati sono stati uccisi.

I Wahehe si sono ritirati, senza attaccare la stazione.

Si attendono rapporti particolareggiati.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 18 ottobre 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	V o e nom.	V o e vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. m.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 92	—	—			96.22 1[2 20 17 1[2		— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	96,15 12 1[2 10.	96 12	96,15 12 1[2 10.		— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob 92	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50 1
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 60 2
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			93 30 3
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			100 25 4
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 92	500	500		— —			42 —
» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione	»	500	500		— —			420 — 6
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	458,25	458 25			— — 7
» » » Banca Nazionale 4 0[0.	»	500	500		— —			489 —
» » » » 4 1[2 0[0.	»	500	500		— —			491 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —			663 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			546 —
» » Sarde (Preferenza)	1 luglio 91	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1345 —
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —			1030 —
» » Generale	»	300	300		— —	358 359		— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	300		— —			350 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			39 —
» » Industr e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			510 — 8
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			490 — 9
» Soc. di Credito Mobil. italiano (st.	1 luglio 92	500	400		— —	531 1[2 539 540		— —
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob 92	500	500		— —	951 953 955		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —			1185 —
» » Italiana per condotte d'acqua.	1 genn. 90	500	500		— —	433 432,50		— —
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	170		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —	173 172 3[4 172 1[2		— —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione.	1 » 90	500	500		— —			280 —
» » Anonima Tramway Omnibus.	»	125	125		— —	181 182		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			316 —
» » Metallurgica Italiana.	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma.	1 luglio 92	250	250		— —			190 —
» » Caoutchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità.	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —			179 —
» » di Credito e d'ind. Edilizia	»	250	250		— —			252 —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi.	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89.	1 luglio 92	500	500		— —			293 —
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	1 » 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			460 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			417 —
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).	»	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna.	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

(1) Ex coup £. 1,30. — (2) Id. £. 2,17. — (3) Id. £. 2,17. — (4) Id. £. 2,17. — (5) Id. £. 10. — (6) Id. £. 10. — (7) Id. £. 10,68. — (8) Ex acc. div. £. 11,50. — (9) Id. £. 10,58.

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

17 ottobre 1892.

Consolidato 5 0[0, ... L. 93 021
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 551
Consolidato 3 0[0, nominale . . . . . » 58 137
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 332

B. TANLONGO, Presidente

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		102 80
	Parigi	Cheques		103 50
2	Londra	90 giorni		25 90
	»	60 giorni		
	»	Cheques		
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . } 28 ottobre
Prezzi di compensazione . . . . } 28 ottobre
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

Visto: Il Presidente: B. TANLONGO

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1892.

Rendita 5 0[0	96 50	Az. Banca Tiberina	35 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	300 —
» 3 0[0	60 —	» » In. e Com. (an)	523 —	» » Metallurgica Italiana.	200 —
Obbl. Beni Eccl 5 0[0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	210 —
Prest. Rotschild 5 0[0.	102 50	» » » n. liber.	500 —	» » Caoutchouc	45 —
Ob. città di Roma 4 0[0	430 —	» Soc. Cred. Mobil.	580 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	465 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	180 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	488 —	» » Gas	945 —	» » Cr. Ind. (Ed.	250 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	492 —	» » Acqua Marcia	1180 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer Meridionali.	670 —	» » Condot. d'ac.	414 —	» » Fond. Vita.	230 —
» » Mediterranee	550 —	» » Gen. Illumin.	288 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	417 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	178 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale.	1360 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	292 —
» » Romana	1022 —	» » Molini e Magaz. Gen.	170 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —
» » Generale	362 —	» » Immobiliare.	178 —		
» Banco di Roma	340 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	240 —		
		» » Mat. Later.	210 —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.